

-----REGIONE VENETO-----

-----COMUNE DI CASALE SUL SILE (Treviso)-----

N. _____

CONTRATTO D'APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI
DI

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno duemilaquattordici (2014), il giorno del mese di, in Casale sul Sile e nella Sede Municipale in Via Vittorio Veneto n. 23, tra i signori:-----

1) arch. FURLANETTO Agostino, nato a Villorba (TV) il 13 giugno 1964, domiciliato per la funzione presso la Sede Municipale, che interviene in questo atto in qualità di Responsabile dell'Area 3^a Servizi Tecnici e di Gestione del Territorio, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Casale sul Sile, codice fiscale n. 80008210264, che nel prosieguo dell'atto può essere chiamato per brevità anche "Comune", ai sensi dell'art. 107, commi 2 e 3, nonché dell'art. 109, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, a ciò autorizzato con decreto sindacale n. 9 del 31.12.2013;--
2) sig., nato a il, residente a in Via, che interviene nel presente atto nella sua qualità di legale rappresentante dell'Impresacon sede in, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di, in nome, per conto e nell'interesse della Società medesima, che nel prosieguo dell'atto può essere chiamata per brevità anche "Appaltatore";

Si conviene e stipula quanto segue:-----

-----PREMESSO-----

- CHE con deliberazione della Giunta comunale n. del, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di
- CHE l'Amministrazione ha acquisito, anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, il codice unico di progetto (CUP) n. relativo all'investimento di cui al presente contratto nonché il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) n.;
- CHE con determinazione a contrattare del Responsabile dell'Area 3^ Servizi Tecnici e di Gestione del Territorio n.reg. gen. del, si stabiliva di procedere alla realizzazione dei lavori in oggetto indicati mediante appalto a ditta qualificata tramite
- CHE a conclusione della sopra citata procedura di individuazione del contraente, con determinazione del Responsabile dell'Area 3^ Servizi Tecnici e di Gestione del Territorio n. in data, esecutiva, si è provveduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori al sunnominato appaltatore, per il prezzo di € per lavori a base d'appalto, oltre a € per oneri destinati alla sicurezza, per complessivi € più € per IVA al 10% e quindi complessivamente per €
- CHE l'aggiudicazione definitiva come sopra effettuata può considerarsi efficace giusta apposizione in data del visto di regolarità contabile previsto dall'art. 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e della dichiarazione di efficacia del Responsabile del Servizio effettuata, per gli effetti di cui all'art. 11 comma 8 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, con determinazione n. in data in seguito alla verifica positiva delle dichiarazioni rese dall'appaltatore in sede di gara;
- CHE il responsabile del procedimento dei lavori di cui trattasi, ha provveduto, con

lettera inviata via fax, in data, prot. n., ad inviare la comunicazione prevista dall'art. 79 comma 5 lett. a) del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i. relativa all'avvenuta aggiudicazione definitiva, comunicazione contenente peraltro soggetto al quale e termini entro cui gli esclusi possono proporre eventuale impugnativa,-----

- CHE alla data odierna non sono pervenuti ricorsi per l'annullamento né richieste di sospensione del provvedimento di aggiudicazione definitiva sopra citato;-----

- CHE l'“Appaltatore” e il Responsabile Unico del Procedimento del “Comune”, per l'intervento di cui trattasi, hanno sottoscritto in data odierna ai sensi dell'art. 71, comma 3, del DPR 554/99, il verbale sulla permanenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto;-----

----- TUTTO CIO' PREMESSO -----

Le parti convengono e stipulano quanto segue:-----

Art. 1 – Premesse -----

1. Si approvano, riconoscono e confermano le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto.-----

Art. 2 – Oggetto dell'appalto -----

1. Il “Comune”, come sopra rappresentato, affida all'appaltatore, come sopra rappresentato, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.-----

Art. 3 – Corrispettivo dell'appalto -----

1. Il corrispettivo dovuto dal “Comune” all'“Appaltatore” per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto è fissato in € (euro), oltre all'I.V.A. nella misura di legge, somma

risultante dall'offerta economica presentata dall'Appaltatore e accettata dal Comune, per l'esecuzione delle opere, lavorazioni, forniture, interventi e prestazioni indicati nel progetto, nel capitolato speciale d'appalto, nei capitolati tecnici ed in tutti gli altri elaborati elencati all'articolo del presente contratto, nonché per il rispetto delle misure di sicurezza e l'attuazione dei piani di sicurezza relativi all'intervento di che trattasi.

2. Detto importo risulta così ripartito:-----

- € per lavorazioni e forniture a corpo e a misura;-----

- € per oneri destinati alla sicurezza, per garantire, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere interessato, le procedure, gli apprestamenti, le attrezzature, le misure preventive e protettive e le prescrizioni operative, di cui ai piani di sicurezza relativi all'intervento in oggetto. -----

3. L'appalto è accettato senza eccezioni o riserve con il ribasso del (.....) da applicarsi solo alla somma a base di appalto di € (.....), mentre l'importo dei costi della sicurezza, pari ad €(.....), secondo quanto disposto dall'art. 131, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e dell'articolo 7 comma 4 del D.P.R. n. 222/2003, non è soggetto ad alcun ribasso;-----

4. Il corrispettivo per l'esecuzione delle lavorazioni e forniture previste dal contratto è previsto ai sensi dell'art. comma 4 del D.Lgs. 163/2006.-----

5. Ai fini della contabilizzazione e dei pagamenti si rinvia all'art. 58 del Capitolato Speciale d'Appalto e quanto altresì previsto al *Capitolato Generale d'appalto* approvato con D.M. 145/2000.-----

6. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui

all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. A tal fine si impegna ad utilizzare, per le transazioni derivanti dal presente contratto, il seguente conto corrente bancario, acceso presso la Filiale di, Cod. IBANsu cui è abilitato ad operare il Sig. impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa ai dati di cui sopra.

7. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Treviso della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. -----

Art. 4 – Variazione dell'importo contrattuale -----

1. L'importo di cui all'art. 3 resta fisso ed invariabile. Non è pertanto prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile, fatto salvo quanto previsto all'art. 133 commi 4 e seguenti del D.Lgs. 163/2006.-----

2. L'Amministrazione ha facoltà di ridurre o incrementare l'importo contrattuale nella misura di un quinto, in ragione dei lavori da effettuarsi, senza che l'appaltatore abbia nulla a pretendere.-----

Art. 5. Obblighi dell'“Appaltatore”-----

1. L'appalto viene concesso dal “Comune” ed accettato dall'“Appaltatore” sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità previste nel bando e nel disciplinare di gara e dei documenti facenti parte del progetto, approvato con delibera di Giunta Comunale n. del -----

2. Ad ogni effetto di legge le parti dichiarano di avere esatta conoscenza dei

seguenti documenti, depositati agli atti del "Comune" unitamente alla citata deliberazione di approvazione del progetto, tutti sottoscritti marginalmente dalla ditta appaltatrice pagina per pagina, in segno di piena, totale e incondizionata accettazione e che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto per quanto al medesimo non risultino materialmente allegati:-----

-;
-;
-;

3. Le Parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni del Capitolato Generale sopra richiamato.-----

4. L' "Appaltatore" ai sensi dell'articolo 131 comma 2 D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni, ha prodotto il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Si considerano inoltre facenti parte integrante del presente contratto anche gli eventuali ulteriori piani operativi di sicurezza (P.O.S.) redatti a cura di ciascun datore di lavoro della imprese esecutrici e consegnati nel corso dei lavori.-----

5. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Direttore dei Lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma precedente, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.-----

6. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.-----

Art. 6. Termine di esecuzione e penali -----

1. L' "Appaltatore" deve ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto entro giorni

(.....) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori e in ogni caso dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale. In caso di consegna parziale, a tutti gli effetti di legge, la data di consegna è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

2. L'“Appaltatore” si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto del “Comune” ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di regolare esecuzione o certificato di collaudo provvisorio, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

3. Per il maggior tempo impiegato dall'Appaltatore nell'ultimazione dei lavori, qualora non giustificato da sospensioni ordinate dal Direttore dei lavori a norma dell'art. 158 del DPR. 207/2010, ovvero di proroghe concesse a norma dell'art. 159 dello stesso DPR. 207/2010, è applicata una penale.

4. L'importo complessivo della penale è determinato ai sensi dell'art. 145 del DPR. 207/2010, moltiplicando il numero dei giorni di ritardo per il valore della penale giornaliera, pari al ... per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Art. 7. Risoluzione e recesso -----

1. Le parti si danno reciproco atto che trovano applicazione per la risoluzione ed il recesso del contratto le disposizioni previste al capo X del capitolato speciale d'appalto sottoscritto dalle Parti e facente parte integrante e sostanziale del presente contratto. -----

2. Ai sensi dell'art.del Capitolato Speciale d'Appalto, è prevista, in caso di grave ritardo, in alternativa alla risoluzione del contratto, la facoltà, da parte del “Comune”, di disporre l'esecuzione d'ufficio, totale o parziale, dei lavori non eseguiti

o non correttamente realizzati dall'“Appaltatore”, in economia o per cottimi ed a spese dell'“Appaltatore” medesimo. I maggiori oneri sostenuti dal “Comune” sono posti a carico dell'“Appaltatore”, anche avvalendosi sulla garanzia contrattuale.-----

[2. L'“Appaltatore” prende atto che il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, in quanto stipulato in pendenza del ricevimento delle informazioni di cui dell'articolo 10 del suddetto decreto, cosiddette “informazioni antimafia del prefetto”.]

3. E' altresì causa di risoluzione del contratto il mancato utilizzo nelle transazioni derivanti dal presente contratto del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136. -----

Art. 8. Controversie. -----

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario o non oggetto di transazione ai sensi dell'art. 239 del D. lgs. n. 163/2006, e s.m.i., sono devolute al giudice ordinario del Tribunale di Treviso.-----

Art. 9. Garanzia (cauzione definitiva) -----

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha costituito, ai sensi del combinato disposto degli articoli 40 comma 7 e 113 del D.Lgs 163/06, dell'art.101 del Regolamento Generale e s.m.i e dell'art. del capitolato speciale d'appalto, cauzione definitiva, a mezzo polizza fidejussoria rilasciata in data , dalla società di euro....., pari al 10% dell'importo del presente contratto.

2. La suddetta cauzione è progressivamente svincolata nei limiti e con le modalità previste dall'art. 113 comma 3 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e successive modifiche.-

3. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'“Appaltatore” il “Comune” ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'“Appaltatore” deve reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli viene assegnato, se il “Comune” debba, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'“Appaltatore”; -----

Art. 10. Assicurazioni -----

1. L'“Appaltatore” ha stipulato, ai sensi dell'art. 125 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e dell'art. 30 del Capitolato Speciale d'Appalto, polizza di assicurazione (“C.A.R.”), come previsto dall'art. 129, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i., conforme allo schema di polizza tipo 2.3 approvato con D.M. 12/03/2004, n.123, per danni di esecuzione, responsabilità civile verso terzi e garanzia di manutenzione, per una somma assicurata: alla Partita 1 di €.; alla Partita 2 di €.; alla Partita 3 di €.; e con un massimale pari a € per la responsabilità civile verso terzi durante l'esecuzione dei lavori, sottoscritta in data con l'impresa di assicurazione e ne ha prodotto copia al “Comune”.

2. Resta stabilito espressamente che la ditta appaltatrice dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie ad evitare infortuni e danni sia alle persone che alle cose, osservando tutte le disposizioni in materia, assumendo in proposito ogni responsabilità. In conseguenza, l'amministrazione appaltante e così pure il personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza del servizio sono sollevati dalle medesime responsabilità.-----

3. L'Amministrazione Comunale rimane inoltre estranea a qualsiasi rapporto fra la ditta e i propri dipendenti, collaboratori, fornitori, nonché enti od istituti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 41 della L.R. 27/2003. -----

Art. 11. Divieto di cessione del contratto.-----

1. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità dell'atto di cessione, salvo quanto previsto nell'articolo 116 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.-----

Art. 12. Subappalto -----

1. Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto dell'art. 118 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i. delle altre disposizioni di legge in materia. -----

2. Si dà atto che in sede di presentazione dell'offerta (di gara) per l'affidamento dei lavori di cui al presente contratto, l'“Appaltatore” si è avvalso della facoltà di subappaltare o concedere in cottimo le seguenti opere o lavori:-----

➤ opere di cui alla categoria prevalente OG3 in quota parte-----
e che solo per tali opere o lavori può essere rilasciata, ai sensi della vigente normativa in materia, l'autorizzazione al subappalto.-----

3. Il “Comune” non provvede al pagamento diretto dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti e i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'“Appaltatore” il quale è obbligato a trasmettere al “Comune”, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, il “Comune” sospende il successivo pagamento a favore dell'“Appaltatore”.-----

Art. 13. Obblighi dell'“Appaltatore” nei confronti dei propri lavoratori

dipendenti -----

1. L'“Appaltatore” dichiara, ai sensi ai sensi dell'art. del capitolato speciale d'appalto, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

2. L'“Appaltatore” si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto stabilito dall'articolo 118 del d. Lgs 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte del “Comune” per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'a acquisizione, a cura della stazione appaltante, del documento unico di regolarità contributiva dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti. Qualora siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'“Appaltatore” o di eventuali subappaltatori, il “Comune” provvederà conformemente a quanto stabilito dagli artt. 4 e 5 del Regolamento, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva.

4. I suddetti obblighi vincolano l'“Appaltatore” e gli eventuali subappaltatori anche qualora non siano aderenti alle associazioni stipulanti o recedano da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica

Art. 14. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere -----

1. A tutti gli effetti del presente contratto, l'“Appaltatore” elegge domicilio presso la sede del “Comune”, ubicato a Casale sul Sile in Via Vittorio Veneto n. 23.-----

Art. 15. Controlli dell'Amministrazione -----

1. l'Amministrazione Comunale rende noto di aver nominato come propri rappresentanti, con le rispettive funzioni e competenze, le seguenti persone, addette al controllo dell'esecuzione del contratto e dello svolgimento dei lavori, le quali operano in ottemperanza delle norme per ciascuno previste nell'ordinamento, ed in particolare, nel Capitolato Generale, nel D.P.R. n. 554/99 e nel D.Lgs. n. 81/2008, nonché secondo le regole di buona fede e correttezza: -----

-Responsabile unico del procedimento:

Responsabile dei lavori (Art. 89 comma 1 lett. c) D.Lgs. n. 81/2008):

Coordinatore per la progettazione (D. Lgs. n. 81/2008):.....;

Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (D. Lgs. n. 81/2008):.....;

Direttore dei lavori (art. 148 d.P.R. 207/2010):

Ispettore/i di cantiere (art. 150 d.P.R. 207/2010):

Direttore/i operativo/i ai fini della sicurezza (art. 151 d.P.R. 207/2010)

2. Al fine di consentire alla Stazione Appaltante di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., l'Appaltatore si obbliga a consegnare, su richiesta della Stazione Appaltante, copia di tutti i contratti di subappalto quale definiti dall'art. 118, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, nonché di tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del presente contratto.---

Art. 16. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale. -----

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore" come previsto dall'articolo 3 del Capitolato Generale.-----

2. Sono altresì a carico dell' "Appaltatore" tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Per l'apposizione dei bolli sulla documentazione contabile e sui certificati e verbali saranno seguite le più recenti indicazioni in materia, emanate dai competenti uffici ed organismi.-----

3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico del "Comune".-----

Art. 17. Registrazione.-----

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.-----

2. Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che i lavori oggetto del presente contratto sono soggetti al pagamento dell'I.V.A., per cui richiedono la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.-----

Art. 18. Interpretazione del contratto.-----

1. Per l'interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.-----

2. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del Capitolato Generale, prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto.-----

3. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del capitolato speciale d'appalto, prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto.-----

4. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e/o del capitolato speciale con gli elaborati tecnici di cui all'articolo 6, prevalgono le prime.-----

Art. 19. Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali.--

1. Il "Comune", ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del vigente Regolamento Comunale sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari, informa l'"Appaltatore" che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai

regolamenti comunali in materia.-----

Letto, confermato e sottoscritto:-----

PER IL COMUNE - Arch. Agostino Furlanetto

PER L'APPALTATORE –

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, le Parti dichiarano espressamente di approvare le disposizioni contenute negli articoli del presente contratto di seguito richiamati: Art. 3 (Corrispettivo dell'Appalto); Art. 4 (Variazione dell'importo contrattuale); Art. 5 (Obblighi dell'Appaltatore); Art. 6 (Termine di esecuzione e penali); Art. 7 (Risoluzione e recesso); Art. 8 (Controversie); Art 9 (Cauzione definitiva); Art. 12 (Subappalto); Art. 13 (Obblighi dell'Appaltatore" nei confronti dei propri lavoratori dipendenti). -----

PER IL COMUNE - Arch. Agostino Furlanetto

PER L'APPALTATORE –